

Guida alle nuove professioni

L'IMPATTO SULLE CATEGORIE



I Consigli disciplinari

Negli organi incaricati di giudicare i colleghi non potranno entrare i componenti degli Ordini locali

LE POSSIBILI PENALITÀ PER GLI ISCRITTI

Avvertimento e censura
L'avvertimento consiste nel richiamare il professionista sulla mancanza commessa e a esortarlo a non ripeterla. La censura è più pesante: consiste in una dichiarazione formale di biasimo, che resta agli atti del consiglio dell'Ordine e ora anche al consiglio di disciplina locale



Sospensione disciplinare
Inibisce l'esercizio della professione per un periodo limitato e variabile, incidendo profondamente sulla vita del professionista: per esempio, gli avvocati possono essere sospesi da due mesi a un anno, sono privati dello ius postulandi con interruzione di tutti i procedimenti in corso e con comunicazione ai clienti

Cancellazione
La misura inibisce l'esercizio della professione per un tempo illimitato. Comporta la cancellazione di diritto dall'albo professionale. È stata introdotta per prevedere una punizione moralmente meno afflittiva rispetto alla radiazione, per i casi meno gravi, pur essendo identici gli effetti

Radiazione
La radiazione (per i notaì si parla di destituzione di diritto) ha gli stessi effetti della cancellazione. Si applica al professionista che compromette la propria reputazione e la dignità della categoria di appartenenza. L'interessato può chiedere una nuova iscrizione solo dopo cinque anni



Sospensione fiscale
L'agenzia delle Entrate può sospendere direttamente il professionista dall'albo di appartenenza se gli contesta la mancata emissione di quattro fatture in cinque anni. La sospensione opera da tre giorni a un mese e, in caso di recidiva, da 15 giorni a sei mesi

Negli studi cresce il rischio delle sanzioni

Sotto tiro chi non rispetta i nuovi obblighi di formazione continua e i limiti alla pubblicità informativa

Francesco Falcone

La riforma delle professioni fa aumentare gli obblighi per i professionisti e, di conseguenza, le occasioni per commettere infrazioni disciplinari. Il Dpr approvato il 3 agosto dal Consiglio dei ministri, infatti, amplia i casi in cui il professionista può incorrere in un illecito disciplinare.

Così, si prevede non solo che la formazione continua permanente diventi obbligatoria, ma anche che chi viola questo nuovo obbligo sia sanzionato disciplinarmente. Stessa sorte spetta a chi infrange i "paletti" della pubblicità informativa: che deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, rispettare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. Allo stesso modo, commetterà illecito disciplinare il professionista che - fra un anno, quando l'obbligo diventerà applicabile - mancherà di stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Meno netta è la posizione del professionista che viola le disposizioni (contenute nel decreto legge sulle liberalizzazioni, 2/2012) che hanno abolito le tariffe professionali, hanno introdotto la pattuizione del compenso tra il professionista e il cliente e hanno previsto l'obbligo di fornire al cliente un pre-

avvertimento di massima, scritto o orale. Le norme, infatti, non prevedono espressamente - a differenza della formulazione originaria per le violazioni dell'obbligo di preventivo - che le infrazioni rilevino a fini disciplinari. Ma neppure lo escludono.

La riforma cambia poi la composizione dell'organo che potrà irrogare le sanzioni ai professionisti. Infatti, chi ricopre la carica di consigliere dell'ordine o del collegio non potrà più

IL RINVIO

Non stipulare la polizza assicurativa costituirà un illecito ma il vincolo diventerà efficace tra 12 mesi

far parte delle commissioni disciplinari. Inoltre, per gli illeciti disciplinari non vale il principio di legalità, che invece si applica per la responsabilità penale e per gli illeciti amministrativi. Chi giudica può quindi contare su una maggiore discrezionalità: sia nel configurare l'illecito, sia nell'applicazione della sanzione.

Ma quali sono le sanzioni in cui può incorrere il professionista? Nei fatti, le penalità, previste dalle diverse leggi professionali, si possono dividere in due gruppi. Le prime colpiscono

comportamenti di lieve entità e hanno carattere essenzialmente formale: comportano la riprova della condotta tenuta dal professionista e si concretizzano nell'avvertimento o nella censura. Nel secondo gruppo rientrano invece le sanzioni che colpiscono comportamenti più gravi, che violano non solo norme deontologiche o professionali ma spesso anche norme penali: queste penalità bloccano l'esercizio dell'attività professionale per un tempo più o meno ampio, attraverso la sospensione, la cancellazione o la radiazione.

Il criterio per scegliere in quale dei due gruppi fare ricadere la violazione, e quindi per scegliere la sanzione da applicare, è quello della proporzionalità. I giudici disciplinari hanno considerato, fino a questo momento, la violazione delle norme deontologiche o professionali come lievi infrazioni, mentre le violazioni di carattere penale sono state considerate come ipotesi più gravi che esigono sanzioni più severe. È il caso, per esempio, dell'avvocata romana che con la sentenza 13799 del 1° agosto si è vista confermata dalle Sezioni unite della Cassazione - giudice di ultima istanza per la materia disciplinare - la cancellazione dall'Albo perché incolpata di non avere fatturato compensi per 4 milioni di euro.

Le situazioni «pericolose»

Le ipotesi di eventuali comportamenti a rischio e la probabilità di sanzione alla luce delle nuove disposizioni

FORMAZIONE PERMANENTE	PUBBLICITÀ	ASSICURAZIONE
<p>IL CASO Alla fine del primo triennio formativo alcuni iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti non hanno abbastanza crediti per la formazione permanente</p> <p>LA REGOLA Il Consiglio nazionale dei commercialisti nel 2010 ha emanato linee guida consigliando: la sospensione fino a sei mesi per l'assenza di crediti</p> <p>formativi, fino a tre mesi per chi ha meno di 30 crediti e fino a un mese per crediti da 30 a 50; la censura per chi ha più di 60 crediti; o la sospensione fino a 12 mesi per recidiva nel triennio successivo</p> <p>RISCHIO DI SANZIONE</p>	<p>IL CASO Un ingegnere edile svolge la sua attività come progettista e direttore dei lavori in favore di privati. Sul sito web ha inserito anche la sua qualifica di giudice tributario</p> <p>LA REGOLA L'indicazione relativa allo svolgimento di una attività diversa da quella per la quale c'è l'iscrizione in un Albo viola la norma</p> <p>sulla pubblicità: sia perché non è funzionale all'oggetto dell'attività, sia soprattutto perché può rappresentare una pubblicità equivoca legata all'esercizio di un potere pubblico</p> <p>RISCHIO DI SANZIONE</p>	<p>IL CASO Un imprenditore consegna al suo consulente del lavoro dieci assegni da dare ai propri dipendenti insieme alle buste paga. Durante una rapina i titoli vengono sottratti al professionista che non era assicurato per questo evento</p> <p>LA REGOLA Dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del Dpr sulle professioni scatterà per i</p> <p>professionisti iscritti negli Albi l'obbligo di assicurarsi e di comunicare ai clienti anche i massimali assicurati. La violazione di uno di questi obblighi costituisce illecito disciplinare</p> <p>RISCHIO DI SANZIONE</p>
OBBLIGHI INFORMATIVI	MINIMI TARIFFARI	MANCATA EMISSIONE FATTURE
<p>IL CASO Un avvocato spiega al cliente al momento dell'incarico la complessità delle questioni, indica un preventivo di massima, ma volutamente tace sulla possibilità per controparte di eccipere una decadenza che sa essere fondata. La causa viene persa proprio per questa eccezione</p> <p>LA REGOLA Il professionista deve</p> <p>informare il cliente sui problemi che possono sorgere dall'incarico. La violazione non è illecito disciplinare, ma, quando è grave, potrebbe innescare un procedimento disciplinare</p> <p>RISCHIO DI SANZIONE</p>	<p>IL CASO Un architetto pattuisce con un cliente un compenso di molto inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali, poiché spera di ottenere dallo stesso cliente altri incarichi più importanti. L'agenzia delle Entrate, nel corso di una verifica, segnala la cosa al consiglio dell'Ordine</p> <p>LA REGOLA In base alla legislazione oggi in vigore, le tariffe non esistono più per cui il comportamento tenuto dall'architetto non costituisce illecito disciplinare</p> <p>RISCHIO DI SANZIONE</p>	<p>IL CASO A seguito di una verifica della Guardia di finanza viene trovato un brogliaccio con una contabilità parallela a quella tenuta ufficialmente. Emergono così dei compensi percepiti dal professionista non registrati e non fatturati. L'agenzia delle Entrate emette un avviso di</p> <p>accertamento e segnala la cosa all'Ordine</p> <p>LA REGOLA Oltre alla sospensione da parte dell'Agenda, è probabile l'inizio di un procedimento disciplinare</p> <p>RISCHIO DI SANZIONE</p>